

**Credito  
Valtellinese**



**Assemblea ordinaria dei Soci  
del 15 e 16 giugno 2012**

**RELAZIONE SULLE PROPOSTE  
CONCERNENTI LE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

## Relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il 15 giugno 2012 in prima convocazione e per il 16 giugno 2012 in seconda convocazione

Signori Soci,  
siete stati convocati in Assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica.

\* \* \*

Relativamente all'unico punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione rende noto che i Soci sono chiamati a deliberare in merito alla nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica, che, al pari degli altri Consiglieri, rimarrà in carica fino all'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2012.

In particolare, in data 1 maggio 2012 il Prof. Gian Maria Gros Pietro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore del Credito Valtellinese S.c..

Le dimissioni sono state motivate dalla necessità di ottemperare al disposto dell'art. 27-quater del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, ai fini della nomina dello stesso Amministratore a membro dell'organo di gestione di una fondazione bancaria italiana. La suddetta normativa, infatti, prevede, tra le ipotesi di incompatibilità per gli esponenti delle fondazioni bancarie, l'assunzione o l'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione, di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

L'art. 32 dello Statuto sociale della Banca prevede che, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione del breve lasso di tempo intercorso tra l'evento e la data della presente Assemblea ordinaria, ha ritenuto di rimettere direttamente all'organo assembleare la nomina del nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato.

In base al combinato disposto dell'art. 32, comma primo lettera c), e dell'art. 31, comma sette lettera a), dello Statuto sociale, ricorrendone i presupposti, poiché nel caso di specie non residuano candidati non eletti dalle liste a suo tempo presentate, l'Assemblea, senza ricorso al voto di lista, provvede a

nominare l'Amministratore con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa dei Soci almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della seguente documentazione:

- curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali del candidato;
- dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura, attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore e dichiara l'eventuale possesso dei requisiti di "indipendenza" ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società e/o di quelli previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 29 e 30, comma secondo, dello Statuto, i Consiglieri:

- sono eletti dall'Assemblea tra le persone dei Soci;
- devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari anche emanate dalla società di gestione del mercato di quotazione degli strumenti finanziari della Società.

Si rileva, inoltre, che i Consiglieri di Amministrazione devono osservare (i) la previsione di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. divieto di *interlocking*"), nonché (ii) il regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Consiglieri in altre società, che è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 30, quarto comma, dello Statuto ed è disponibile sul sito internet [www.creval.it](http://www.creval.it) nella sezione Credito Valtellinese - Corporate Governance.

Si ricorda infine che il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto prescritto dalla comunicazione della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario, ha completato l'analisi volta ad individuare il profilo teorico ideale e le aree di competenza professionale del nuovo Amministratore che l'Assemblea dei Soci sarà chiamata a nominare in sostituzione del Prof. Gian Maria Gros Pietro.

I risultati di detta analisi sono stati messi a disposizione dei Soci mediante un apposito comunicato diffuso in data 30 maggio 2012 e visualizzabile all'indirizzo:

[http://www.creval.it/investorRelations/cv\\_comunicati12.html](http://www.creval.it/investorRelations/cv_comunicati12.html), affinché la scelta dei candidati possa tener conto dei valori e delle competenze individuate dal Consiglio.

I Soci, peraltro, secondo quanto previsto dalle richiamate comunicazione dell'Autorità, possono svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio e presentare un candidato coerente con tali valutazioni, motivando eventuali differenze rispetto all'analisi svolta dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione